

ALLEGATO “A”

alla deliberazione del Consiglio Comunale n.... del

TITOLO IV Commissione edilizia comunale (Vigente)	TITOLO IV Soppressione della Commissione edilizia comunale (Modificato)
Art. 14 – Definizione e compiti della commissione edilizia (Vigente)	Art. 14 – Soppressione commissione edilizia (Modificato)
1. La commissione edilizia è l'organo con funzioni consultive del Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale o dell'incaricato preposto al rilascio del permesso di costruire in materia di urbanistica ed edilizia 2. In materia di progettazione urbana la commissione edilizia esprime il proprio parere sugli aspetti riguardanti la qualità architettonica, paesistico-ambientale ed urbanistica prodotta dagli strumenti di pianificazione attuativa e loro varianti. 3. In materia edilizia la commissione edilizia esprime il proprio parere in ordine agli aspetti formali, compositivi, architettonici e funzionali degli interventi progettati e al loro inserimento nel contesto urbano, ambientale e paesaggistico. 4. In particolare, essa esprime parere nei seguenti casi: a) sulle opere o attività soggette a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. b) interventi che interessano fabbricati ricadenti all'interno della zona omogenea “A”; c) interventi di restauro e risanamento conservativo di cui al precedente art. 10; d) adozione di piani attuativi e di piani di recupero;	1. E' soppressa la commissione edilizia. Le relative funzioni sono svolte dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e, ove costituito, dallo Sportello Unico per l'Edilizia.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">e) interventi di ristrutturazione urbanistica;f) interventi di recupero ambientale e/o accertamento di conformità ambientale;g) laghi artificiali ad uso irriguo, industriale, ecc.;h) sull'interpretazione e sulle eventuali proposte di modifica delle norme del Regolamento Edilizio, nonché sull'interpretazione degli strumenti urbanistici;i) sulle richieste di permesso a costruire in sanatoria;j) interventi di nuova costruzione di manufatti ricadenti su area pubblica;k) su tutte le opere che determinano modificazione dell'aspetto esteriore degli edifici e dei luoghi ricadenti in zone soggette alla tutela di cui al D. Lgs. n. 42/2004, al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6 della L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii.. <p>5. Non sono sottoposti al parere della commissione edilizia:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i progetti di opere per le quali, in sede di istruttoria, è stato rilevato un contrasto con le prescrizioni edilizie ed urbanistiche approvate o adottate. Il motivato parere negativo del Responsabile dell'istruttoria, o di uno degli Enti chiamati ad esprimersi sull'intervento progettato, è condizione sufficiente all'emissione del provvedimento di diniego;b) le istanze aventi ad oggetto il rinnovo o la proroga di permessi di costruire già rilasciati. <p>6. Il Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale o l'incaricato al rilascio del permesso di costruire ha facoltà di richiedere il parere alla commissione edilizia su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardante il territorio comunale, compresi i pareri rilasciati in via preliminare, su progetti relativi ad opere di particolare importanza.</p> <p>7. In casi eccezionali e sulla base di una relazione motivata, il Responsabile dell'Area Tecnica può richiedere il parere alla commissione edilizia, anche per gli interventi per i quali non è espressamente previsto.</p> | |
|---|--|

Art. 15 – Composizione e nomina della commissione edilizia (vigente)	Art. 15 – Composizione e nomina della commissione edilizia ABROGATO
1. La commissione edilizia, composta da otto membri, è nominata dal Consiglio Comunale ed è così costituita: a) dal responsabile dell'Ufficio tecnico comunale o suo delegato, in qualità di Presidente; b) da due esperti di progettazione e direzione lavori di opere edili, civili ed industriali o di interventi di restauro e di recupero edilizio; c) da un esperto di progettazione architettonica ed urbanistica; d) da un esperto di impianti tecnologici; e) da un esperto in materie geologiche; f) da due esperti, di cui uno in materia di beni naturali ed ambientali e uno in materia di beni storico-culturali. 2. Esercita le funzioni di segretario della commissione, un membro della Commissione Edilizia designato dal Responsabile dell'area tecnica all'inizio della seduta. 3. Non possono far parte della Commissione edilizia gli amministratori comunali in carica presso l'amministrazione per incompatibilità con il medesimo ruolo. I membri elettivi della commissione edilizia non possono essere funzionari di organi statali o regionali ai quali competono, in base alle norme vigenti, funzioni di controllo preventivo o successivo sulla attività urbanistico-edilizia del comune. 4. I membri elettivi durano in carica quanto il consiglio comunale che li ha designati e comunque sino alla nomina dei nuovi membri subentranti. I membri possono essere confermati successivamente qualora rinnovino la richiesta di partecipazione. Sono considerati decaduti i membri assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, previa diffida. 5. I membri della Commissione devono essere iscritti agli albi dei relativi ordini professionali o collegi ad eccezione dei due membri	

di cui alla lettera f) del comma 1 che sono nominati tra: periti agrari, agronomi e forestali, geologi, geometri, architetti, e ingegneri. 6. Gli esperti di cui alle lettere b), c), d), e) e f) del comma 1, sono nominati dal consiglio comunale, su un elenco di nomi acquisiti dal Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, il quale redige l'elenco sulla base delle richieste avanzate dai tecnici e corredate da curriculum professionale. I componenti sono scelti attraverso bando pubblico. Le domande di partecipazione al suddetto bando deve essere redatta in carta semplice e contenere: - dichiarazione di disponibilità a presenziare alle riunioni della Commissione edilizia; - il curriculum vitae del candidato; - l'autocertificazione del possesso dei requisiti generali e specifici di cui sopra. Il bando viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sul sito web comunale. Dello stesso viene data comunicazione agli Ordini e Collegi professionali competenti. 7. La proposta di nomina degli esperti dovrà essere effettuata sulla base della valutazione dei curricula, per elenchi distinti per ciascuna delle liste per categoria dei nominativi, previa consultazione dei capigruppo consiliari. In mancanza di candidati con specifici requisiti di cui a una delle categorie sopra elencate, si procederà in subordine attingendo il nominativo dall'elenco della categoria immediatamente precedente o successiva.	
--	--

Art. 16 – Integrazione della commissione edilizia ABROGATO	Art. 16 – Integrazione della commissione edilizia ABROGATO
--	--

Art. 17 – Funzionamento della commissione edilizia (vigente)	Art. 17 – Funzionamento della commissione edilizia ABROGATO
1. La commissione edilizia si riunisce di norma con cadenza mensile su convocazione scritta del Presidente con almeno 48 ore di preavviso. Qualora se ne ravvisi l'urgenza e la necessità il presidente può convocare la commissione in via eccezionale anche telefonicamente. 2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti con diritto di voto, tra le quali il Presidente. 3. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. 4. La commissione edilizia valuta i progetti, secondo l'iscrizione dell'ordine del giorno ed esprime: a) parere favorevole; b) parere favorevole con prescrizioni; c) parere contrario, sempre motivato; d) sospeso per chiarimenti. 5. Quando il Presidente ritenga che si trattino argomenti di particolare importanza o che richiedano una preparazione specifica, ha la facoltà di invitare alle riunioni della commissione edilizia uno o più esperti, senza diritto di voto, ma il loro parere dovrà risultare sul verbale della commissione, oppure può richiedere agli stessi esperti una consulenza scritta. Il Presidente può anche invitare i progettisti delle pratiche da esaminare per avere chiarimenti sui progetti sottoposti all'esame, questi dovranno comunque allontanarsi prima della formulazione del parere. 6. I progetti possono essere esaminati dalla commissione solo se sono stati istruiti dall'ufficio tecnico comunale circa la loro conformità alle norme urbanistiche, edilizie e a quelle del presente regolamento ed in materia di igiene e sanità. Il Responsabile dell'Ufficio tecnico illustra obbligatoriamente, prima della deliberazione della commissione, il parere dell'ufficio su ciascun progetto.	

7. Il componente della commissione edilizia si astiene, durante l'esame e il giudizio su argomenti o progetti ai quali sia interessato: in particolare, nei casi in cui risulti proprietario dell'area, di aree appartenenti al coniuge o a parenti sino al terzo o affini sino al secondo grado, oppure in quanto sia autore del progetto o direttamente interessato all'esecuzione delle opere. L'incompatibilità deve essere dichiarata dal componente prima della disamina della pratica. Dei motivi che lo determinano deve essere dato atto nel verbale. 8. I processi verbali delle riunioni sono iscritti in apposito registro tenuto a cura del segretario e devono contenere la motivazione, i voti riportati favorevoli, contrari, astenuti e le eventuali dichiarazioni di voto, nonché riportare sinteticamente i termini della discussione svoltasi nell'adunanza in ordine a ciascuna domanda. 9. I processi verbali vengono firmati da tutti i componenti presenti. 10. Il segretario riporta sommariamente il parere della commissione sull'incarto relativo a ogni domanda esaminata e appone sul relativo progetto la dicitura "...esaminato dalla commissione edilizia..." completando con la data e la firma del presidente. L'interessato alla domanda di permesso di costruire e qualsiasi contrinteressato che abbia titolo o vantati diritti sull'intervento proposto hanno facoltà di avere conoscenza del verbale della commissione edilizia.	
---	--

Art. 18 – Sottocommissioni ABROGATO	Art. 18 – Sottocommissioni ABROGATO
---	---